

Assicurazione Danni Autocarri

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, RCS Le Mans 775 652 126 - FRANCIA
MMA IARD S.A. RCS Le Mans 440 048 882 – FRANCIA

Prodotto: SELLA LEASING PREMIUM – BUSINESS - EXECUTIVE (Polizza Collettiva n. 7.149.819)

Questo documento informativo relativo al prodotto assicurativo è destinato esclusivamente a fornire un sommario delle coperture principali e delle esclusioni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite nelle condizioni di assicurazione.

Che tipo di assicurazione è?

Questo contratto assicurativo protegge i clienti contro i danni materiali al loro veicolo.



Che cosa è assicurato?

Autocarri con targa italiana di tutte le marche di prima immatricolazione; Autovetture e autocarri con targa italiana acquistati usati entro 10 anni dalla prima immatricolazione (anche estera); Autocarri con targa italiana con valore fino a €75.000,00; Autocarri con targa italiana con valore superiore a €75.000,00 fino a € 150.000,00 purché sia obbligatoriamente installato un sistema di Antifurto satellitare. Autocarro e rimorchi di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali.

Garanzie di base:

Programma Sella Leasing Premium:

- ✓ Incendio
- ✓ Furto danno totale e parziale

Programma Sella Leasing Business:

- ✓ Incendio
- ✓ Furto danno totale e parziale
- ✓ Eventi naturali
- ✓ Eventi sociopolitici e Atti vandalici
- ✓ Rottura cristalli
- ✓ Garanzie Complementari: Ricorso terzi e rischio locativo; danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate; spese per sottrazione o smarrimento delle chiavi

Programma Sella Leasing Executive:

- ✓ Incendio
- ✓ Furto danno totale e parziale
- ✓ Eventi naturali
- ✓ Eventi sociopolitici e Atti vandalici
- ✓ Rottura cristalli
- ✓ Kasko
- ✓ Garanzie Complementari: Ricorso terzi e rischio locativo; danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate; spese per sottrazione o smarrimento delle chiavi

Garanzia Opzionale:

- ✓ Assistenza Stradale



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Veicoli adibiti ad uso diverso (ad esempio: Veicoli a noleggio con o senza conducente, Veicoli ad uso pubblico)
- ✗ Veicoli muniti di targa estera o di targa escursionista estero
- ✗ Veicoli con valore di acquisto superiore a € 150.000,00
- ✗ Veicoli inferiori a 35 quintali.



Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni:

- ! avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara.
- ! avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento;
- ! determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Aderente o del Conducente, delle persone con loro coabitanti, del fatto di coloro di cui essi debbano rispondere o delle persone da loro incaricate alla guida o custodia del Veicolo assicurato, salvo quanto previsto per le garanzie Collisione e Kasko;
- ! Appropriazione indebita.

Principali limiti:

- ! Le garanzie possono essere soggette ai limiti e agli scoperti/franchigie indicati nel contratto.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per i seguenti stati: Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Stati dell'Unione Europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Moldavia, Serbia e Montenegro, Tunisia, Turchia.



Che obblighi ho?

- **Al momento della firma del contratto:** Rispondere a tutte le domande poste in modo accurato e sincero e fornire le informazioni richieste. Pagare i premi.
- **In corso di validità del contratto:** Dichiarare tutte le modifiche relative al rischio assicurato.
- **In caso di sinistro:** Fornire denuncia scritta entro 3 giorni a Sella Leasing S.p.A. oppure al Centro Assistenza Clienti wefox MGA S.r.l.. Segnalare la perdita totale entro 5 giorni da quando si è verificato o ne ha avuto conoscenza. Fornire tutti i documenti giustificativi richiesti.



Quando o come devo pagare?

Il premio è versato in unica soluzione all'inizio dell'assicurazione mediante bonifico anticipato e non è frazionabile.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione o dalla data di consegna del veicolo se successiva e sarà valida per tutta la durata prescelta dal cliente che viene indicata sul Modulo di Adesione. La copertura può durare al massimo 72 mesi. Per la sua prosecuzione è necessario stipulare una nuova copertura.



Come posso disdire la polizza?

In caso di ripensamento, può recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza.

In caso di durata poliennale della polizza, può recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni prima della scadenza annuale.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti può far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni.

Può esercitare il diritto di recesso inviandoci comunicazione mediante raccomandata AR, al seguente indirizzo: Spettabile wefox MGA S.r.l., Via Roberto Bracco, 6, 20159 Milano, all'attenzione Centro Assistenza Clienti.

Assicurazione Danni Autocarri

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

MMA IARD SA e MMA IARD Assurances Mutuelles

Prodotto: SELLA LEASING PREMIUM – BUSINESS – EXECUTIVE (Polizza 7.149.816)

Data di realizzazione: Gennaio 2024

Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

L'Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles con sedi legali e direzione generale in Francia, 160 rue Henri Champion – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, e-mail : info@covea-affinity.com.

MMA IARD S.A. appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 160 rue Henri Champion – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, e-mail.: info@covea-affinity.com, iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 440 048 882 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento IVASS n. II.01337 del 9 luglio 2015 e soggetta al controllo dell'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Direction du Contrôle des Pratiques Commerciales – 4 place de Budapest - 75436 Paris cedex 09.

MMA IARD Assurances Mutuelles Società di mutua assicurazione a contributi fissi, appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 160 rue Henri Champion – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, e-mail.: info@covea-affinity.com, iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 775 652 126 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento Isvap n. II 00075 del 3 gennaio 2008 e soggetta al controllo dell'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Direction du Contrôle des Pratiques Commerciales – 4 place de Budapest - 75436 Paris cedex 09.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio S1 della società MMA IARD S.A. il patrimonio netto è pari a 2.373.741.290,67 euro di cui per capitale sociale 537.052.368 euro e per riserve 1.619.776.434,47 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 2.439 milioni euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 1.075 milioni euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari al 436% ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 192%.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio S1 della società MMA IARD Assurances Mutuelles il patrimonio netto è pari a 1.558.140.787,86 euro di cui per riserve 981.439.066,83 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 1.165 milioni euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 291 milioni euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari al 1.919% ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 480%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Si segnala che la Compagnia si impegna nei confronti dell'Aderente nei limiti delle somme assicurate e dei relativi massimali concordati. Le coperture assicurative offerte garantiscono contro i danni materiali e diretti conseguenti alla perdita o al danneggiamento di autoveicoli di clienti di Sella Leasing S.p.A.

Sono operanti le garanzie di seguito indicate:

“Incendio”

Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio del carburante contenuto nell'Autocarro.

“Furto o Rapina”, consumato o tentato, compresi i danni subiti dall'Autocarro durante la circolazione dopo il Furto o Rapina. La Società Indennizza, altresì, l'Assicurato per i Danni subiti dal Veicolo a seguito di Furto, tentato o effettivamente avvenuto.

“Kasko”

Scontro con un altro Veicolo, nonché in conseguenza di urto contro ostacoli fissi o mobili, di ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

“Cristalli”

Rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e tettucci) dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di Terzi.

“Eventi naturali”

Grandine, Trombe d'aria, Tempeste, Uragani, alluvioni, inondazioni. Inoltre, purché non derivanti da fenomeni sismici, sono compresi frane e smottamenti del terreno, valanghe e slavine.

“Eventi sociopolitici e Atti vandalici”

Atti Vandalici e dolosi in genere, intendendosi per tali anche le conseguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio con esclusione dei Danni riconducibili alla circolazione.

“Garanzie Complementari”

- Ricorso terzi e rischio locativo.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza di euro 160.000,00, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere, per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danneggiamenti cagionati da Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio del Veicolo assicurato:

- a) a cose di terzi, quando l'evento dannoso si sia verificato mentre il Veicolo non è in circolazione ai sensi del dispositivo del DL. 209 del 7 settembre 2005;
- b) al locale condotto in locazione dall'Assicurato per il rimessaggio del Veicolo.

- Danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate.

La Società Indennizza l'Assicurato per i danni subiti dal veicolo a seguito di Furto, tentato o effettivamente avvenuto, di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso. La Società corrisponde l'Indennizzo deducendo dal Danno indennizzabile gli Scoperti previsti per la Garanzia Rapina e Furto.

- Spese per sottrazione o smarrimento delle chiavi.

In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del Veicolo, la Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto. La Garanzia è prestata con il limite massimo di Euro 500,00 per ogni sinistro, dietro presentazione della fattura delle spese sostenute.

“Assistenza Stradale”

Garantisce, anche all'estero, servizi di assistenza per la mobilità (veicolo), a seguito di Sinistro relativo ad evento coperto da una delle garanzie indicate nella Polizza.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

L'Aderente potrà scegliere la seguente opzione:

Garanzia “Assistenza Stradale”

Garantisce, anche all'estero, servizi di assistenza per la mobilità (veicolo), a seguito di Sinistro relativo ad evento coperto da una delle garanzie indicate nella Polizza.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO: N/A

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO: Garanzia Assistenza Stradale

L'Assicurato ha la facoltà di aggiungere a tutti i Programmi la Garanzia Assistenza Stradale



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Per singole garanzie non sono assicurati:

EVENTI NATURALI:

L'Assicurazione non opera se gli eventi atmosferici non sono riscontrabili su una pluralità di enti e documentalmente dimostrabili.



Ci sono limiti di copertura?

Limitatamente alla garanzia FURTO e INCENDIO, sono esclusi i danni conseguenti a:

- appropriazione indebita;
- sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, allagamenti, frane, smottamenti del terreno, eventi atmosferici e fenomeni naturali in genere;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e/o danneggiamento volontario;
- causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio.

Limitatamente alla garanzia ROTTURA CRISTALLI sono esclusi i danni:

- rigature e segnature;
- conseguenti a Furto o Rapina, consumati o tentati;
- conseguenti ad eventi naturali o sociopolitici e Atti Vandalici o riconducibili alla Garanzia Kasko;
- connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli;
- danni causati da caduta di neve, tegole o grandine;
- danni derivanti dalla circolazione, qualora alla guida si trovi persona priva di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge.

Limitatamente alla garanzia EVENTI NATURALI sono esclusi i danni riconducibili:

- sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni naturali non espressamente previsti tra quelli elencati nell'oggetto dell'assicurazione di cui alla garanzia Furto e Incendio;
- appropriazione indebita;
- i Danni determinati da dolo dell'Assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o con-viventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- i Danni causati solo indirettamente dall'evento naturale, nonché i Danni causati da caduta di tegole e neve dai tetti e da urto con oggetti trasportati dal vento non avvenuti in concomitanza con Trombe d'aria, Tempeste ed Uragani;
- i Danni causati da allagamenti, ma sono compresi i danni determinati da alluvioni o straripamenti di corsi d'acqua.

Limitatamente alla garanzia EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI VANDALICI sono esclusi i danni riconducibili:

- appropriazione indebita;
- Danni causati al Veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche;
- rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).

Limitatamente alla garanzia KASKO sono esclusi i danni:

- atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e danneggiamento volontario;
- sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, allagamenti, frane, smottamenti del terreno, grandine e fenomeni naturali in genere, urto con oggetti trasportati dal vento, tegole e neve cadute dai tetti, attraversamento di accumuli di acqua esterni;
- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- determinati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o del Conducente ovvero dei suoi familiari, conviventi, dipendenti o delle persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del Veicolo assicurato;
- causati da cose trasportate sul Veicolo, nonché quelli derivanti da operazioni di carico e scarico;
- causati da fuoco, surriscaldamento, Scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, Incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'Assicurazione;

- subiti dal Veicolo se guidato da persona priva di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge, oppure da persona in stato di ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o che ha fatto uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci; subiti a causa diretta di manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal Codice della Strada;
- conseguenti a circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei Veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna o di montagna) o utilizzando il veicolo in modo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione;
- conseguenti a guasti meccanici, elettrici e all'impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto o collisione;
- subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di Furto o Rapina, in quanto coperti dall'art. 1 "Oggetto dell'assicurazione" della sezione "Garanzie Incendio e Furto" prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

Limitatamente alla garanzia ASSISTENZA STRADALE, sono esclusi:

- gli autoveicoli da noleggio o da trasporto pubblico;
- gli incidenti o guasti occasionati durante la circolazione fuoristrada;
- i danni provocati con dolo dall'Aderente o dalle persone di cui egli deve rispondere;
- le prestazioni o spese non autorizzate specificatamente dalla Centrale Operativa. Sono del pari esclusi i danni verificatisi:
 - in conseguenza di guida in stato di ebbrezza, ovvero di alterazione determinata da uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci od allucinogeni;
 - in conseguenza di partecipazione ad attività illecite, oppure partecipazione a corse, scommesse, gare e competizioni;
 - in conseguenza di impossibilità di utilizzo dell'Autoveicolo assicurato a causa di operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o di interventi sulla carrozzeria indipendenti dall'accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto.

Sono presenti le seguenti Franchigie e Scoperti a carico dell'Aderente:

	SCOPERTO	FRANCHIGIA	MASSIMALE
FURTO TOTALE E PARZIALE	10%	1000,00€	Valore assicurato
RAPINA	-	-	Valore assicurato
INCENDIO	-	-	Valore assicurato
RICORSO TERZI E RISCHIO LOCATIVO	-	-	160.000,00
DANNI DA FURTO COSE NON ASSICURATE	-	-	Valore assicurato
SOTTRAZIONE O SMARRIMENTO CHIAVI	-	-	500,00
CRISTALLI	-	-	1.500,00
EVENTI SOCIOPOLITICI/ ATTI VANDALICI	10%	1000€	Valore assicurato
EVENTI NATURALI	10%	1000€	Valore assicurato
KASKO	10%	1500€	Valore assicurato

- FURTO TOTALE

In caso di Furto totale per il quale emerga l'assenza di una o più chiavi del veicolo, sarà applicato un ulteriore Scoperto del 25% sul Danno liquidato a termini di Polizza. Il Furto del veicolo che deriva da un comportamento gravemente colposo dell'assicurato (i.e. aver lasciato le chiavi nel veicolo) tale da incidere casualmente in maniera decisiva nella produzione dell'evento non verrà risarcito, in quanto pacificamente ricompreso nelle ipotesi di danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave.

- DANNO TOTALE

In caso di Sinistro che causi la perdita totale del Veicolo, l'Indennizzo liquidabile sarà pari al Valore Commerciale dello stesso, desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX" di colore giallo (Vendita), Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il Sinistro, aumentato del Valore Commerciale degli Accessori ed Optional, compresi gli Audio-fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice ad esclusione dei frontalini rimovibili, purché presenti nella fattura d'acquisto.

Per la quantificazione degli Accessori e degli Optional, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo.

È equiparato a perdita totale il caso in cui l'ammontare del danno superi il 75% del Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro calcolato in base a quanto sopra previsto.

In caso di perdita totale di veicoli verificatasi entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, l'indennizzo liquidabile sarà pari al prezzo di acquisto riportato nella fattura, compresi gli Accessori se presenti.

Restano ferme l'applicazione degli Scoperti di cui all'art. 7 delle Condizioni di Assicurazione.

In ogni caso la liquidazione del Danno non può mai, comunque, essere superiore al valore di fattura.

Qualora il Valore Assicurato risulti inferiore all'effettivo Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro e/o della fattura di acquisto, la Società ridurrà l'Indennizzo in proporzione secondo quanto stabilito dall'art. 1907 del Codice Civile.

- DANNO PARZIALE

Relativamente alle parti riparabili saranno Indennizzate le spese necessarie per la riparazione. Le parti non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenendo conto del Degrado dovuto a vetustà ed usura desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX" di colore giallo con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro. Non si terrà conto invece del suddetto Degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, o dalla data di acquisto in caso di Veicolo non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, non siano trascorsi 36 mesi.

Resta comunque intesa l'applicazione degli Scoperti e/o Franchigie previsti per le singole Garanzie dalle presenti Condizioni Generali di Assicurazione.

Decorso tale termine, per la successiva quantificazione del risarcimento delle suddette parti, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal veicolo. Qualora il Veicolo abbia subito precedenti Sinistri, la Società per quantificare correttamente il Danno, potrà chiedere all'Assicurato di fornire i giustificativi inerenti alle avvenute riparazioni, in mancanza procederà liquidando il solo aggravamento.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

In caso di Sinistro, l'Assicurato/Aderente, **entro 3 giorni**, deve:

- A. presentare – soltanto in caso di Danno da Furto, Incendio, Atto vandalico – denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria competente indicando che il Veicolo è assicurato con la Società. Qualora il Danno riguardi solo alcune parti o accessori del Veicolo (Danno parziale), è necessario che questi danni vengano dettagliatamente elencati nella denuncia;
- B. fornire denuncia scritta a wefox MGA S.r.l., Via Roberto Bracco n.6 20159 Milano (MI), tel +39 0230302217, e-mail sinistri.sellaleasing@wefox.it, fornendo precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il Veicolo.
- C. Per la Garanzia "Assistenza Stradale", l'Assicurato dovrà rivolgersi ad IMA SERVIZI S.C.A.R.L. contattando la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, telefonando al numero verde 800 022789 dall'Italia, tel. +39 02 24128863 dall'estero. Alla Centrale Operativa l'Aderente deve comunicare con precisione, oltre agli estremi del Sinistro, il numero di Polizza 7 149 816, il numero del proprio Certificato di Assicurazione, i propri dati identificativi, il numero di targa del Veicolo. La Centrale Operativa potrà richiedere all'Aderente ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l'erogazione della prestazione di assistenza.

IN CASO DI DANNO TOTALE, l'Assicurato/Aderente deve inviare entro 5 giorni quanto segue:

1. Originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta (v. precedente punto A) e/o denuncia scritta (v. precedente punto B);
2. Copia della fattura di acquisto del Veicolo assicurato (documento raccolto a cura di SELLA LEASING S.p.A.);
3. Copia del certificato di proprietà con annotata la radiazione per cessazione dalla circolazione (documento raccolto a cura di SELLA LEASING S.p.A.);
4. Conteggio di risoluzione del contratto di locazione finanziaria per Sinistro (documento fornito SELLA LEASING S.p.A.);
5. Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell'IVA;
6. Copia della carta di circolazione o del foglio di via, se disponibili;
7. Copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità.

IN CASO DI DANNO PARZIALE, l'Assicurato/Aderente deve inviare entro 5 giorni quanto segue:

1. Copia della denuncia alle Autorità, nei casi previsti dal primo capoverso del punto A) e/o denuncia scritta (v. precedente punto B);
2. Copia della fattura di acquisto del veicolo, ove richiesta (documento raccolto a cura di SELLA LEASING S.p.A.);
3. Indicazione del luogo ove sarà riparato il mezzo;
4. Preventivo di riparazione ovvero indicazione dell'ammontare presunto del danno o descrizione dettagliata dei danni subiti (necessari per l'eventuale incarico peritale);
5. Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell'IVA;
6. Foto dei danni.

In caso di riparazione necessaria per la circolazione del veicolo l'Assicurato deve presentare la relativa fattura (si applica a tutte le garanzie).

IN CASO DI FURTO TOTALE, l'Assicurato/Aderente deve inviare quanto segue:

1. Originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta (v. precedente punto A);
2. TUTTE le chiavi ricevute in dotazione;
3. Originale della carta di circolazione, se disponibile;
4. Ove la carta di circolazione non fosse disponibile, certificato cronologico con annotata la "Perdita di Possesso" (documento raccolto a cura di SELLA LEASING S.p.A.) o la cessazione dalla circolazione;
5. Copia del Certificato di Proprietà con annotata la "Perdita di Possesso" (documento raccolto a cura di SELLA LEASING S.p.A.);
6. Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell'IVA;

	7. Copia della fattura di acquisto del veicolo (documento raccolto a cura di SELLA LEASING S.p.A); 8. Procura a vendere a favore di DEKRA ITALIA S.r.l. con sede legale a Cinisello Balsamo (MI), Via F.lli Gracchi, 27 Torre Sud (documento raccolto a cura di SELLA LEASING S.p.A.) 9. Conteggio di risoluzione del contratto di locazione finanziaria per Sinistro (documento fornito SELLA LEASING S.p.A.); 10. Documentazione attestante l'installazione e lo stato dell'Antifurto satellitare al momento del Sinistro, qualora previsto dalle Condizioni di Polizza; 11. Copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità. In caso di Furto totale per il quale emerga l'assenza di una o più chiavi del veicolo, sarà applicato un ulteriore Scoperto del 25% sul Danno liquidato a termini di Polizza. In caso di Sinistro verificatosi all'estero, l'Assicurato/Aderente deve presentare la denuncia all'Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità italiane competenti. Nel caso di Danno parziale, ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo in rimessa o nell'officina, non possono essere effettuate altre riparazioni prima che siano trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data della denuncia, salvo che le stesse non siano autorizzate dalla Società. Quest'ultima, in accordo e con il consenso dell'Assicurato, può: - far eseguire le riparazioni in officina di sua fiducia; - sostituire il veicolo o le parti rubate, distrutte o danneggiate, anziché rimborsare l'importo corrispondente. L'Assicurato, inoltre, pena la decadenza del diritto all'Indennizzo, non potrà alienare o rottamare il mezzo prima della verifica dei danni effettuata da un tecnico di fiducia della Società.
	Gestione da parte di altre imprese: N/A
	Prescrizione: i diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, del Codice Civile.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della Copertura, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.
Obblighi dell'Impresa	Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro.



Quando e come devo pagare?

Premio	Il Premio verrà versato, in via anticipata per l'intero periodo di validità delle coperture assicurative, che coincide con la durata del contratto di locazione finanziaria, da parte del Contraente, il quale lo riaddebiterà, per la parte di competenza, al singolo Aderente, unitamente alle imposte ed alle spese di gestione del Servizio. Il Premio di cui sopra viene determinato tenendo della svalutazione del Veicolo.
Rimborso	Il Contraente/Aderente ha diritto al rimborso del premio nei seguenti casi: - Ripensamento dell'Aderente, la Società rimborserà il premio versato al netto degli oneri di legge. - Recesso per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Ivass n. 40/2018 la Società rimborserà, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di premio proporzionata ai giorni di copertura assicurativa non goduti. - Recesso per Sinistro, la Società tiene a disposizione la parte di Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. - Estinzione anticipata della locazione finanziaria. la Società restituirà al Contraente la parte di Premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) calcolata in funzione degli anni mancanti alla scadenza della copertura. - Vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esortazione definitiva, cessazione della circolazione del veicolo assicurato: si determina la cessazione del rischio. La Società restituirà al Contraente la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) relativa alle eventuali annualità e/o frazioni di annualità successive a quella in cui è avvenuta la cessazione del Rischio. - Estinzione anticipata per danno totale (a seguito di Furto). La Società rimborsa dall'anno successivo il premio netto residuo in funzione degli anni mancanti alla scadenza della copertura. Per tutti gli altri casi di danno totale dovuto da Sinistro, la Società rimborsa dall'anno successivo il premio netto residuo in funzione degli anni mancanti alla scadenza della copertura.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La copertura decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Certificato di Assicurazione e ha la durata convenuta al momento in cui l'Assicurato aderisce al programma assicurativo fino a un massimo di 72 mesi. Al termine della durata della copertura, la stessa si risolve e cessa di avere efficacia; per la sua prosecuzione è necessario stipulare una nuova copertura. Il contratto non prevede tacito rinnovo. Non ci sono periodi di carenza delle coperture.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	- Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. IVASS 40/2018 l'Assicurato ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società entro 14 giorni decorrenti dal pagamento del premio assicurativo. - L'Aderente ha diritto di recedere entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza (art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27) e ha diritto nel caso in cui il premio sia stato finanziato, alla corrispondente riduzione della rata, al netto dell'eventuale parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute dall'impresa per l'emissione del contratto indicate nella documentazione assicurativa. La facoltà di recesso non potrà essere esercitata qualora nel periodo compreso tra la data di effetto e la data di ricezione della raccomandata sia avvenuto un sinistro risarcibile a termini di polizza.
Risoluzione	- In caso di durata poliennale della Polizza, l'Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto senza oneri dandone comunicazione alla Società con preavviso di 60 giorni prima della scadenza annuale. - Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti, Parti hanno la facoltà di far cessare la Garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. - Estinzione anticipata della locazione finanziaria: in tutti i casi di estinzione anticipata della locazione finanziaria, il contratto è risolto dalla data di estinzione. - Vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, cessazione della circolazione del veicolo assicurato: si determina la cessazione del rischio. In questo caso è necessario: 1) informare dell'evento la Società con comunicazione scritta, allegando copia del modulo di adesione; 2) consegnare – unitamente alla predetta comunicazione – la documentazione utile a provare l'evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell'atto di vendita del veicolo). Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia in caso di furto del veicolo. Per tutti i predetti casi di risoluzione anticipata delle coperture assicurative, la comunicazione scritta richiesta deve: • essere formalizzata a mezzo raccomandata a.r. o tramite l'indirizzo PEC: wefoxmga@registerpec.it • essere inviata a wefox MGA s.r.l., all'attenzione Centro Assistenza Clienti. - Estinzione anticipata per danno totale (anche in caso di perdita totale del veicolo in caso di furto) determina la cessazione dell'assicurazione.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il presente contratto è riservato ai soggetti che hanno sottoscritto tramite SELLA LEASING S.p.A. un contratto di Locazione Finanziaria, per l'acquisto di un Autocarro e rimorchi di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali. Sono assicurabili:

- Autocarri con targa italiana di tutte le marche di prima immatricolazione;
- **Autovetture e autocarri con targa italiana acquistati usati entro 10 anni dalla prima immatricolazione (anche estera);**
- Autocarri con targa italiana con valore fino a € 75.000,00;
- Autocarri con targa italiana con valore superiore a € 75.000,00 fino a € 150.000,00 purché sia obbligatoriamente installato un sistema di Antifurto satellitare.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dall'Intermediario è in media pari al 12%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Se l'Aderente/Assicurato intende sporgere un reclamo riguardante il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devi fare riferimento ai seguenti recapiti: Centro Assistenza Clienti wefox MGA, Via Roberto Bracco 6 – 20159 Milano – Tel: +39 0230302217 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30; email: reclami@wefox.it , PEC: wefoxmga@registerpec.it . La Società risponderà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it oppure all'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Direction du Contrôle des Pratiques Commerciales – 4 place de Budapest - 75436 Paris cedex 09, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET e, in ogni caso, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato. È facoltà dell'Aderente/Assicurato ricorrere ad un arbitro per risolvere controversie aventi ad oggetto la determinazione dell'ammontare del danno. La determinazione dell'ammontare del Danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato. I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale l'Assicurato, ovvero da quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza. I Periti devono: 1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'Assicurazione; 2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro; 3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro; 4. procedere alla stima del danno e alla valutazione dell'Indennizzo sulla base delle norme contrattuali. 5. I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico della Società e dell'Aderente in parti uguali. Risoluzioni delle liti transfrontalieri. L'Aderente può presentare reclamo all'Ivass chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile all'IVASS

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

SOMMARIO

Glossario	2
Art. 1. CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO	4
ART. 2. VEICOLI ASSICURABILI E DECORRENZA DELLA GARANZIA	6
ART. 3. GARANZIE DISPONIBILI	6
ART. 4. PROGRAMMI DISPONIBILI E DESCRIZIONE DELLE GARANZIE	7
ART. 5. VINCOLO A FAVORE DI SELLA LEASING S.P.A.	11
ART. 6. DANNI ESCLUSI.....	11
ART. 7. SCOPERTI E FRANCHIGIE	11
ART. 8. COME SI DETERMINA IL PREMIO	12
ART. 9. A CHI RIVOLGERSI.....	12
ART. 10. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO/ADERENTE	12
ART. 11. LIQUIDAZIONE DEL DANNO.....	13
ART. 12. RELITTO	14
ART. 13. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	15

GLOSSARIO

(Qualora i seguenti termini ricorrano nel testo di Polizza verranno riportati con iniziali maiuscole)

Accessorio: Installazione stabilmente fissata al veicolo, così classificata:

- Accessorio di serie, se costituisce la normale dotazione del veicolo senza comportare un supplemento al prezzo base di listino.
- Optional, se fornito dalla casa costruttrice dietro pagamento di un supplemento al prezzo di listino.
- Accessorio non di serie, se non rientra nelle due definizioni sopra riportate.

Aderente: Soggetto che aderisce all'assicurazione.

Agenzia: wefox MGA S.r.l., Via Roberto Bracco n.6 – 20159 Milano.

Aggravamento del rischio: Modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso la Società può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto.

Antifurto satellitare: Congegno o dispositivo con rilevazione volumetrica/satellitare/elettronica o di radiolocalizzatore studiato per impedire il furto del veicolo.

Apparecchi audio-fono-visivi: Radio, lettori CD, mangianastri, televisori, registratori integrati nella consolle e/o stabilmente fissati, comprese le autoradio estraibili montate con dispositivi di blocco elettronico o elettromagnetico o meccanico. Sono comunque esclusi radiotelefoni e/o telefoni cellulari.

Assicurato: Soggetto destinatario delle prestazioni assicurative. In caso di locazione finanziaria (leasing) è l'Utilizzatore del veicolo.

Assicurazione: Insieme di garanzie prestate all'Assicurato tramite la polizza.

Atto Vandalico: gesto di ottusa malvagità, fine a sé stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.

Centrale operativa (per il Servizio Assistenza Stradale) è la struttura costituita da personale tecnico e medico, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, per incarico di quest'ultima provvede al contatto telefonico con l'Aderente e organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste qui di seguito.

Certificato di assicurazione: Il documento che riporta:

- i dati anagrafici dell'Assicurato;
- i dati identificativi del veicolo;
- la data di immatricolazione del veicolo;
- il valore assicurato;
- le garanzie prestate;
- la decorrenza e la scadenza della garanzia;
- la sottoscrizione della Società.

Conducente: La persona fisica che è alla guida del veicolo assicurato con il consenso del Proprietario o dell'Utilizzatore.

Contraente: SELLA LEASING S.p.A. sede legale Via Italia, n. 2 – 13900 Biella, che stipula l'Assicurazione. Trattasi di soggetto iscritto alla Sez. D del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) con n. D000200668, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o

riassicurativa.

Danno: Modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro: può quindi essere un danno arrecato a persone o cose.

Danno totale: Il danno d'importo uguale o superiore al 75% del valore del Veicolo al momento del Sinistro.

Degrado/Deprezzamento: Diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

Demolizione: Messa fuori uso del veicolo mediante rottamazione.

Disdetta: Atto con cui il Contraente o la Società comunicano la volontà di far cessare il rapporto.

Distruzione: Danni al veicolo tali da ridurlo a relitto.

Esclusioni (di garanzia): Situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che la Società dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.

Esplosione: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Franchigia: La parte dell'ammontare del danno, espressa in cifra assoluta, che resta a carico dell'Aderente/Assicurato.

Furto: Impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto.

Garanzia: La prestazione dovuta in caso di Sinistro. Relativamente all'Assistenza Stradale: la prestazione di Assistenza fornita tramite la Centrale Operativa.

Guasto: Il danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali. Sono equiparati al Guasto la mancanza o l'errore di carburante.

Incendio: La combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e autopropagarsi.

Incidente: L'evento occorso al Veicolo, fermo o in movimento, dal quale derivino danni al Veicolo stesso.

Indennizzo: Somma dovuta dalla Società all'Assicurato, in caso di sinistro.

Infortunio: Evento derivante da causa fortuita, violenta ed esterna (questi tre criteri sono considerati cumulativi) che comporti lesioni fisiche obiettivamente constatabili oppure la morte.

Limite di Risarcimento (o massimale): La somma massima con la quale può essere risarcito il Danno.

Modulo di Adesione: Il documento che riporta: Nome Cognome/Ragione Sociale; Codice Fiscale/Partita Iva; n. di contratto di locazione finanziaria; Valutazione delle Esigenze del Cliente, la formula prescelta; il Premio di assicurazione; la sottoscrizione dell'Aderente.

Parti: Il Contraente, l'Assicurato/Aderente e la Società.

Polizza: Documento che prova l'esistenza del Contratto di Assicurazione.

Premio: Prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza.

Proporzionale (regola proporzionale): Se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte.

Proprietario del Veicolo: L'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Rapina: Impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto.

Relitto: Ciò che resta del veicolo in seguito a un sinistro che abbia provocato danni superiori al 75% del valore del veicolo stesso al momento del sinistro.

Residenza: Il luogo in cui il Proprietario del Veicolo o l'Assicurato/Aderente ha stabilito la Residenza anagrafica o la sede legale.

Riacquisto: In caso di perdita totale si intende l'acquisto di un veicolo di pari o superiore valore presso la Rete.

Rischio: eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone.

Risoluzione: Scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.

Scoperto: Parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio: Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad Esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati Scoppio.

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles, compagnie del Gruppo MMA che assumono il rischio in coassicurazione, e per quanto riguarda il servizio Assistenza la Società IMA Servizi S.c.a.r.l.

Tecnica di comunicazione a distanza: Qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea della Società e dell'Assicurato, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette Parti.

Tempesta: vento con velocità registrata pari o superiore a 50 km/h.

Terzi: Persone, fisiche o giuridiche, estranee al Contratto di Assicurazione.

Tromba d'aria: violenti vortici d'aria che giungono a toccare il suolo con velocità dei venti superiori agli 89 km/h.

Uragano: vento di forza 12 corrispondente alla velocità di oltre 104 km/h.

Utilizzatore: La persona fisica o giuridica che ha stipulato con il Contraente un contratto di locazione finanziaria (leasing) con facoltà di acquisto.

Valore Assicurato: In caso di veicolo nuovo è pari al valore riportato in fattura relativo al veicolo. In caso di veicolo usato è pari al valore riportato su Eurotax giallo (comprensivo di eventuali accessori/optional svalutati) al momento della stipula dell'Assicurazione.

Valore Commerciale/Valore di Mercato: È il valore del Veicolo riportato su Eurotax Giallo.

Veicolo/Autocarro: Mezzo meccanico di trasporto, azionato a motore, con targa italiana, destinato a circolare conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada. Si considerano parte integrante dell'Autocarro le targhe, la ruota di scorta, gli attrezzi di dotazione e gli optional/accessori incorporati o fissi (compresi i fonoaudiovisivi e l'impianto antifurto) installati direttamente dalla Casa Costruttrice o dal Concessionario, purché dettagliatamente esposti nella fattura di acquisto.

wefox MGA S.r.l.: wefox MGA S.r.l., Via Roberto Bracco n.6 – 20159 – Milano, agenzia di assicurazione alla quale la Società ha affidato la gestione dei contratti e dei sinistri.

PROGRAMMA

SELLA LEASING PREMIUM – BUSINESS – EXECUTIVE

ASSICURAZIONE contro i danni agli Autocarri per SELLA LEASING S.p.A.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Polizza collettiva n. 7.149.816

Condizioni relative al contratto e al Veicolo assicurato

1. CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- a. **La legge applicabile al contratto** è la Legge Italiana, ma le Parti hanno la facoltà di assoggettarlo a una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti in Italia.
- b. **I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni** a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
- c. **Polizza in nome proprio e per conto di chi spetta.** La Società e il Contraente si danno reciprocamente atto che la presente Polizza è stipulata ai sensi e per effetti dell'art. 1891 c.c. per conto e nell'interesse dei singoli clienti di SELLA LEASING S.p.A. che vi aderiscano.
- d. **Salvo quanto diversamente previsto a fronte della singola copertura, le garanzie prestate sono valide per i seguenti stati: Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Stati dell'Unione Europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Moldavia, Serbia e Montenegro, Tunisia, Turchia.** L'Assicurazione è estesa ai **Danni che avvengono negli stessi Paesi esteri per i quali è operante l'assicurazione R.C.A. prestata con l'emissione della Carta verde.**
- e. **Le dichiarazioni inesatte o le reticenze:** Se il Contraente e/o Aderente, alla stipulazione del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete riguardo a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, oppure successivamente omette di comunicare ogni variazione delle circostanze che comporti un aggravamento del Rischio, il pagamento dell'Indennizzo – fatti salvi i diritti dei Terzi – non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile. In caso di variazione del luogo di Residenza o Sede Legale dell'Utilizzatore del Veicolo, successiva alla sottoscrizione della Polizza, in caso di Sinistro si applicheranno gli Scoperti e le Franchigie previsti per il luogo di residenza o sede legale effettivi al momento dell'evento.
- f. **Recesso dal contratto.** In caso di ripensamento, l'Aderente ha facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della Polizza. La Società rimborserà al Contraente il Premio versato al netto degli oneri di legge. Qualora l'assicurazione abbia durata pluriennale, l'Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni ricorrenza annua. Il recesso deve essere comunicato alla Società con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di effetto del recesso stesso. La Società restituirà al Contraente la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) calcolata in funzione degli anni mancanti alla scadenza della copertura. Inoltre, dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti, le Parti hanno facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. La Società terrà a disposizione del Contraente la parte di Premio, al netto delle tasse, relativa al periodo di Rischio non corso.
- Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Ivass n. 40/2018, l'Assicurato ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società entro 14 giorni decorrenti dal pagamento del Premio assicurativo. In tal caso la Società rimborsa al Contraente, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di Premio proporzionata ai giorni di copertura assicurativa non goduti.
- g. **Pagamento del Premio:** Il Premio verrà versato, in via anticipata per l'intero periodo di validità delle coperture assicurative, che coincide con la durata del contratto di locazione finanziaria, da parte del Contraente, il quale lo riaddebiterà, per la parte di competenza, al singolo Aderente, unitamente alle imposte ed alle spese di gestione del Servizio. Il Premio di cui sopra viene determinato tenendo conto della svalutazione del Veicolo.
- h. **Durata del contratto.** La copertura decorre dalle ore 00.00 del giorno indicato sul Certificato di Assicurazione e ha la durata convenuta al momento in cui l'Assicurato aderisce al programma assicurativo. Al termine della durata della copertura, la stessa si risolve e cessa di avere efficacia; per la sua prosecuzione è necessario stipulare una nuova copertura.
- i. **Risoluzione anticipata del Contratto di Assicurazione – Cessazione del Rischio**
- In caso di estinzione anticipata della locazione finanziaria,

si determina la risoluzione anticipata del contratto assicurativo rispetto alla scadenza pattuita. In questo caso è necessario:

- consegnare la documentazione utile a provare l'estinzione del contratto di locazione finanziaria o il trasferimento dello stesso.

Il contratto è risolto dalla data di estinzione (data di validità sul piano finanziario); la Società restituirà al Contraente la parte di Premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) calcolata in funzione degli anni mancanti alla scadenza della copertura.

- In caso di vendita o consegna in conto vendita, Demolizione, Distruzione, esportazione definitiva, Furto, cessazione della circolazione del Veicolo assicurato, recesso si determina la cessazione del Rischio.

In questo caso è necessario consegnare la documentazione utile a provare l'evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell'attestazione della distruzione del veicolo).

Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di Furto del veicolo; la Società restituirà al Contraente la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) relativa alle eventuali annualità e/o frazioni di annualità successive a quella in cui è avvenuta la cessazione del Rischio.

In caso di Sinistro e comunque dietro esplicita richiesta da parte della Società, il Contraente si impegna a mettere a disposizione della Società stessa la documentazione comprovante l'avvenuta adesione alle coperture assicurative, anche successivamente alla data di risoluzione anticipata e per tutta la durata originaria della copertura.

- j. **Cessione del contratto di assicurazione:** In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria per il subentro di un nuovo Assicurato, il Contraente deve comunicarlo alla Società, la quale provvede a predisporre la voltura del contratto di assicurazione. In tal caso, la copertura assicurativa proseguirà in capo al soggetto subentrante con decorrenza dalle ore 00.00 della data di perfezionamento della cessione. In caso di aggravamento o diminuzione del Rischio, il contratto originale dovrà intendersi risolto ed il subentrante potrà stipulare un nuovo contratto.
- k. **Sottoscrizione di altre assicurazioni:** L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi Rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede intenzionalmente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.
- l. **Modifiche dell'assicurazione:** Ogni modifica dell'assicurazione deve essere provata per iscritto.
- m. **clausole che indicano decadenze, nullità, limitazioni della Garanzia, ovvero oneri a carico dell'Aderente, sono evidenziate in grassetto.**
- n. **Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, presenti e futuri, relativi al Premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico dell'Aderente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.**
Le aliquote di imposta applicata al Premio si differenziano per tipologia di garanzia: Corpi Veicoli Terrestri 13,50%, di cui 1% al Fondo Nazionale Anti-Racket; Assistenza 10 %.
- o. **Clausola di delega.** L'assicurazione è ripartita per quote tra le imprese MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances

Mutuelles. MMA IARD S.A e MMA IARD Assurances Mutuelles, coassicuratrici, agiscono solidalmente. Tutte le comunicazioni inerenti all'assicurazione, ivi comprese quelle inerenti al recesso ed ai reclami, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società MMA IARD S.A. designata quale coassicuratrice delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla delegataria in nome e per conto dell'altra coassicuratrice. Questa ultima sarà tenuta a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla delegataria per la gestione dell'assicurazione, l'istruzione delle prestazioni e la quantificazione del loro ammontare, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare consulenti (periti, medici, ecc.) in nome e per conto dell'altra coassicuratrice. La delegataria è anche incaricata dall'altra coassicuratrice dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dall'Aderente in dipendenza del contratto e della liquidazione dei sinistri.

L'assicurazione è ripartita in coassicurazione nelle rispettive quote:

MMA IARD S.A. : **99,9%**

MMA IARD Assurances Mutuelles : **0,1%**

Le Società, in parziale deroga all'art. 1911 c.c., sono solidalmente responsabili.

2. VEICOLI ASSICURABILI E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il presente contratto è riservato ai soggetti che hanno sottoscritto tramite SELLA LEASING S.p.A. un contratto di Locazione Finanziaria, per l'acquisto di un Autocarro e rimorchi di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali. Qualora l'Assicurato rinnovi la presente Polizza, la Società non ritiene necessaria la presenza di un Contratto di Locazione Finanziaria con SELLA LEASING S.p.A. Sono assicurabili:

- Autocarri con targa italiana di tutte le marche di prima immatricolazione;
- Autovetture e autocarri con targa italiana acquistati usati entro 10 anni dalla prima immatricolazione (anche estera);
- Autocarri con targa italiana con valore fino a € 75.000,00;
- Autocarri con targa italiana con valore superiore a € 75.000,00 fino a € 150.000,00 purché sia obbligatoriamente installato un sistema di Antifurto satellitare.

Non sono assicurabili:

- i Veicoli adibiti ad uso diverso (ad esempio: Veicoli a noleggio con o senza conducente, Veicoli ad uso pubblico);
- i Veicoli muniti di targa estera, o di targa escursionista estero;
- i Veicoli con valore di acquisto superiore a €150.000,00,
- i Veicoli inferiori a 35 quintali.

La copertura decorre dalle ore 00.00 del giorno indicato sul Certificato di Assicurazione e ha la durata convenuta al momento in cui l'Assicurato aderisce al programma assicurativo fino a un massimo di 72 mesi. Al termine della durata della copertura, la stessa si risolve e cessa di avere efficacia; per la sua prosecuzione è necessario stipulare una nuova copertura.

Garanzie disponibili

3. GARANZIE DISPONIBILI

Le coperture assicurative offerte garantiscono i Danni materiali e diretti, conseguenti alla perdita o il danneggiamento dell'Autocarro indicato sul Certificato di Assicurazione, causati dagli eventi di cui alle Garanzie richiamate nel testo di Polizza **così definite:**

“Incendio”

Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio del carburante contenuto nell'Autocarro.

“**Furto o Rapina**”, consumato o tentato, compresi i danni subiti dall'Autocarro durante la circolazione dopo il Furto o Rapina. La Società Indennizza, altresì, l'Assicurato per i Danni subiti dal Veicolo a seguito di Furto, tentato o effettivamente avvenuto.

“Kasko”

Scontro con un altro Veicolo, nonché in conseguenza di urto contro ostacoli fissi o mobili, di ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

“Cristalli”

Rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e tettucci) dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di Terzi.

“Eventi naturali”

Grandine, Trombe d'aria, Tempeste, Uragani, alluvioni, inondazioni. Inoltre, purché non derivanti da fenomeni sismici, sono compresi frane e smottamenti del terreno, valanghe e slavine

“Eventi sociopolitici e Atti vandalici”

Atti Vandalici e dolosi in genere, intendendosi per tali anche le conseguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio con esclusione dei Danni riconducibili alla circolazione.

“Garanzie Complementari”

Ricorso terzi e rischio locativo; danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate; spese per sottrazione o smarrimento delle chiavi.

“Assistenza Stradale”

Garantisce, anche all'estero, servizi di assistenza per la mobilità (veicolo), a seguito di Sinistro relativo ad evento coperto da una delle garanzie indicate nella Polizza.

A scelta dell'Assicurato può essere attivato uno dei programmi con le Garanzie di seguito specificate:

A. PROGRAMMA SELLA LEASING PREMIUM: Furto Totale, Furto Parziale, Incendio;

B. PROGRAMMA SELLA LEASING BUSINESS: Furto Totale, Furto Parziale, Incendio, Eventi naturali, Eventi sociopolitici e Atti vandalici, Cristalli, Garanzie Complementari;

C. PROGRAMMA SELLA LEASING EXECUTIVE: Furto Totale, Furto Parziale, Incendio, Eventi naturali, Eventi sociopolitici e Atti vandalici, Cristalli, Kasko, Garanzie Complementari;

D. GARANZIA OPZIONALE: Assistenza Stradale.

A. PROGRAMMA SELLA LEASING PREMIUM

GARANZIE INCENDIO E FURTO

Articolo 1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo chiuso a chiave a seguito di:

- Incendio, sia totale che parziale;
- Azione del fulmine e Esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di Incendio;
- Furto, anche se solo tentato, del Veicolo o di sue parti, comprese le targhe;
- Rapina del Veicolo, anche se soltanto tentata.

sono equiparati ai Danni da Furto o Rapina quelli causati al Veicolo nella esecuzione di questi reati, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l'uso od il possesso abusivo del Veicolo stesso.

La Società indennizza anche i danni procurati a parti di ricambio, Accessori di serie e Accessori e Optional stabilmente fissati, compresi gli audiofonovisivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice, singolarmente richiamati in Polizza e presenti nella fattura di acquisto ad esclusione dei frontalini rimovibili.

Qualora il Danno sia causato da Incendio o Rapina, la Società si impegna ad Indennizzare il Danno senza l'applicazione di Scoperti e/o Franchigie.

Articolo 2 - Esclusioni

Ferme le esclusioni previste dall'articolo 6, la Garanzia non è operante per i danni derivanti da:

- 1) appropriazione indebita;
- 2) sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- 3) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, allagamenti, frane, smottamenti del terreno, eventi atmosferici e fenomeni naturali in genere;
- 4) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e/o danneggiamento volontario;
- 5) causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio.

B. PROGRAMMA SELLA LEASING BUSINESS (garanzie in aggiunta al programma SELLA LEASING PREMIUM)

GARANZIA CRISTALLI

Articolo 1 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione vale per la rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e tettucci) dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di Terzi. L'Assicurazione comprende le spese di installazione dei nuovi cristalli o, nel caso di screpolature, le spese sostenute per la riparazione.

Articolo 2 - Massimali

Per ogni Sinistro, in base al tipo di opzione selezionata e sottoscritta nel Modulo di adesione, il massimale si intende fissato **€ 1.500,00 (millecinquecento/00) per annualità;**

Articolo 3 - Esclusioni

Ferme le Esclusioni previste dall'articolo 6, sono esclusi i danni:

- a) rigature e segnature;
- b) conseguenti a Furto o Rapina, consumati o tentati;
- c) conseguenti ad eventi naturali o sociopolitici e Atti Vandalici o riconducibili alla Garanzia Kasko;
- d) connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli
- e) danni causati da caduta di neve, tegole o grandine;
- f) danni derivanti dalla circolazione, qualora alla guida si trovi persona priva di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge;

GARANZIE EVENTI NATURALI

Articolo 1 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione è estesa ai Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di grandine, trombe d'aria, tempeste, uragani, alluvioni, inondazioni. Inoltre, purché **non** derivanti da fenomeni sismici, sono compresi frane e smottamenti del terreno, valanghe e slavine. L'Assicurazione è estesa anche agli eventuali Accessori ed Optional stabilmente fissati, compresi gli Audio-fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice e presenti nella fattura di acquisto, ad esclusione dei frontalini rimovibili. L'Assicurazione non opera se gli eventi naturali non sono riscontrabili su una pluralità di enti e documentalmente dimostrabili.

Articolo 2 - Denuncia del sinistro

Fermo quanto disposto in merito dalle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di Sinistro la denuncia deve trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate da Enti ed Autorità competenti.

Articolo 3 - Esclusioni

Ferme le Esclusioni previste dall'articolo 6, l'Assicurazione non comprende altresì i Danni riconducibili:

- 1) sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- 2) eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni naturali non espressamente previsti tra quelli elencati nell'oggetto dell'assicurazione di cui al precedente art.1;
- 3) appropriazione indebita;
- 4) i Danni determinati da dolo dell'Assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- 5) i Danni causati solo indirettamente dall'evento naturale, nonché i Danni causati da caduta di tegole e neve dai tetti e da urto con oggetti trasportati dal vento non avvenuti in concomitanza con Trombe d'aria, Tempeste ed Uragani;
- 6) i Danni causati da allagamenti, ma sono compresi i danni determinati da alluvioni o straripamenti di corsi d'acqua.

GARANZIE EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI VANDALICI

Articolo 1 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione è estesa ai Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo da Atti Vandalici e dolosi in genere, intendendosi per tali anche le conseguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio.

L'Assicurazione è estesa anche agli eventuali Accessori ed Optional stabilmente fissati, compresi gli Audio-fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice e presenti nella fattura di acquisto, ad esclusione dei frontalini estraibili.

Articolo 2 – Denuncia del sinistro

Fermo quanto disposto in merito dalle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di Sinistro determinato da evento sociopolitico, deve essere presentata una denuncia all'Autorità competente subito dopo il fatto.

Articolo 3 - Esclusioni

Ferme le Esclusioni previste dall'articolo 6, l'Assicurazione non comprende altresì i Danni riconducibili a:

- 1) appropriazione indebita;
- 2) Danni causati al Veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta;
- 3) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche;
- 4) rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).

GARANZIE COMPLEMENTARI

Articolo 1 - Oggetto dell'Assicurazione

Ricorso terzi e rischio locativo:

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza di euro 160.000,00, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere, per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danneggiamenti cagionati da Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio del Veicolo assicurato:

- a) a cose di terzi, quando l'evento dannoso si sia verificato mentre il Veicolo non è in circolazione ai sensi del dispositivo del DL. 209 del 7 settembre 2005;
- b) al locale condotto in locazione dall'Assicurato per il rimessaggio del Veicolo.

Danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate:

La Società Indennizza l'Assicurato per i danni subiti dal veicolo a seguito di Furto, tentato o effettivamente avvenuto, di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso. La Società corrisponde l'Indennizzo deducendo dal Danno indennizzabile gli Scoperti previsti per la Garanzia Rapina e Furto.

Spese per sottrazione o smarrimento delle chiavi”:

In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del Veicolo, la Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto. La Garanzia è prestata con il limite massimo di Euro 500,00 per ogni sinistro, dietro presentazione della fattura delle spese sostenute.

C. PROGRAMMA SELLA LEASING EXECUTIVE (garanzie in aggiunta al programma SELLA LEASING BUSINESS)

GARANZIE KASKO

Articolo 1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società è tenuta a Indennizzare i Danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di scontro con un altro Veicolo, nonché in conseguenza di urto contro ostacoli fissi o mobili, di ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

Articolo 2 - Esclusioni

Ferme le esclusioni previste dall'articolo 6, la Garanzia non è operante per i danni:

1. atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
2. tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e danneggiamento volontario;
3. sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
4. eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, allagamenti, frane, smottamenti del terreno, grandine e fenomeni naturali in genere, urto con oggetti trasportati dal vento, tegole e neve cadute dai tetti, attraversamento di accumuli di acqua esterni;
5. avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
6. determinati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o del Conducente ovvero dei suoi familiari, conviventi, dipendenti o delle persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del Veicolo assicurato;
7. causati da cose trasportate sul Veicolo, nonché quelli derivanti da operazioni di carico e scarico;
8. causati da fuoco, surriscaldamento, Scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, Incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'Assicurazione;
9. subiti dal Veicolo se guidato da persona priva di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge, oppure da persona in stato di ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o che ha fatto uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci;
10. subiti a causa diretta di manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal Codice della Strada;
11. conseguenti a circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei Veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna o di montagna) o utilizzando il veicolo in modo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione;
12. conseguenti a guasti meccanici, elettrici e all'impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto o collisione;
13. subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di Furto o Rapina, in quanto coperti dall'art. 1 "Oggetto dell'assicurazione" della sezione "Garanzie Incendio e Furto" prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

Articolo 3 - Colpa grave

In deroga a quanto previsto dall'art. 6 delle Condizioni di assicurazione, le Garanzie Kasko sono attive anche in caso di colpa grave a carico dell'Aderente.

D. GARANZIA OPZIONALE

ASSISTENZA STRADALE (Garanzia Opzionale in aggiunta ai Programmi Premium, Business ed Executive)

La Società ha affidato la gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni previste dal presente articolo a IMA SERVIZI S.C.A.R.L. – Piazza Indro Montanelli, 20, 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI).

Per richiedere le prestazioni di assistenza viene utilizzata un'apposita struttura costituita da personale tecnico e medico, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, denominata Centrale Operativa ASSISTENZA in VIAGGIO raggiungibile al numero verde 800 022789 (dall'estero: +39. 02 24128863). Le prestazioni di assistenza devono essere richieste, telefonicamente o via fax nel momento in cui si verifica il sinistro o quando l'Assicurato ne ha

conoscenza, direttamente alla Centrale Operativa ASSISTENZA in VIAGGIO. Questa Centrale, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato e organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste dalle Condizioni di assicurazione.

Articolo 1 – Prestazioni

Soccorso stradale e traino. Nel caso in cui il veicolo assicurato non sia in grado di procedere con i propri mezzi a seguito di guasto, incidente, o danno previsto dal contratto, la Centrale

Operativa provvederà tenendo i costi a carico della Società (e senza franchigia) a fare effettuare sul posto gli interventi d'urgenza necessari, oppure organizzerà il traino del veicolo stesso fino alla Rete venditrice, qualora questa si trovi nel raggio di 50 km dal luogo di fermo. **L'Assicurato può inoltre richiedere di essere trainato al Centro Convenzionato anche se oltre 50 km, sostenendo le spese solo per i chilometri eccedenti, usufruendo di tariffe preferenziali.** La presente prestazione è operante con un limite massimo per evento di Euro 5.000,00.

Recupero difficoltoso dell'Autoveicolo fuoriuscito dalla sede stradale. La Centrale Operativa fornirà uno o più mezzi idonei a riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale tenendo a carico della Società il relativo costo **fino ad un massimo di Euro 2.500,00 da intendersi compreso nel massimale di euro 5.000,00 relativo alla prestazione "Soccorso stradale e traino" ed a consumo del medesimo, per autocarri superiori a 35 q.li e rimorchi.**

La prestazione potrà essere erogata per un singolo evento per ciascun anno assicurativo.

Taxi per ritirare l'auto in sostituzione.

Se il veicolo è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale, la Struttura Organizzativa invia un taxi fino all'officina/carrozzeria presso la quale è stato trasportato il veicolo o sul luogo dove si è verificato l'immobilizzo, per accompagnare i passeggeri presso il più vicino albergo o la più vicina stazione di autonoleggio, stazione ferroviaria, aeroporto o porto, al fine di consentire il proseguimento del viaggio o il rientro presso il luogo di residenza. L'Impresa tiene a proprio carico la prestazione **fino ad un massimo di Euro 100,00 qualsiasi sia il numero dei passeggeri.**

Spese di rientro o rimpatrio degli occupanti l'Autoveicolo.

Se il veicolo si trova ad oltre 50 km dalla residenza dell'assicurato e subisce il furto totale oppure a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale e rimane immobilizzato per oltre 24 ore, la Struttura Organizzativa organizza il proseguimento del viaggio dei passeggeri fino al luogo di destinazione o il rientro sino al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione: biglietto aereo classe economica/biglietto ferroviario prima classe/passaggio in nave classe turistica. Il massimale è sia in Italia che all'estero di Euro 500,00 per evento.

Rimpatrio del Veicolo dall'estero. Qualora a seguito di Incidente, di Danno previsto dal contratto o Guasto, l'Autoveicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comporti un **tempo di riparazione superiore a 3 giorni**, la Centrale Operativa ne organizzerà il rimpatrio utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato. **Le spese relative al trasporto stesso e dell'eventuale custodia del veicolo sono a carico della Società entro un massimale di Euro 2.500,00. Sono a carico dell'Assicurato i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.**

Invio di un'autoambulanza. Qualora, a seguito di incidente stradale che abbia interessato il veicolo assicurato, i suoi occupanti necessitino di un trasferimento al più vicino posto di pronto soccorso, la Centrale Operativa provvede ad inviare un'autoambulanza, tenendo i costi a carico della Società, **fino ad una percorrenza massima di 200 Km. Sono esclusi i trasferimenti da una Struttura sanitaria ad un'altra. La prestazione è fornita per un massimo di una volta l'anno ed è valida soltanto in Italia.**

Spese di pernottamento albergo

Qualora a seguito di furto totale o parziale, guasto, incidente, incendio, il veicolo sia immobilizzato ad oltre 50 km dalla residenza dell'assicurato e la riparazione preveda più di 24 ore di fermo veicolo, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare il pernottamento in albergo degli occupanti del veicolo assicurato tenendo a carico della Società le relative spese fino ad un massimo di **€ 300,00** qualsiasi sia il numero delle persone coinvolte.

Articolo 2 - Obblighi in caso di Sinistro.

Tutte le prestazioni devono essere richieste telefonicamente nel momento in cui si verifica il Sinistro o quando l'Aderente ne ha conoscenza, direttamente alla Centrale Operativa. Qualora l'Aderente non abbia preso contatti per qualsiasi motivo con la Centrale Operativa, la Società non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non fornite direttamente o non espressamente autorizzate dalla Centrale stessa. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l'assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Struttura Organizzativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall'assicurato.

Articolo 3- Esclusioni.

Sono esclusi dalle garanzie di Assistenza:

- a. **gli autoveicoli da noleggio o da trasporto pubblico;**
- b. **gli incidenti o guasti occasionati durante la circolazione fuoristrada;**
- c. **i danni provocati con dolo dall'Aderente o dalle persone di cui egli deve rispondere;**
- d. **le prestazioni o spese non autorizzate specificatamente dalla Centrale Operativa. Sono del pari esclusi i danni verificatisi:**
- e. **in conseguenza di guida in stato di ebbrezza, ovvero di alterazione determinata da uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci od allucinogeni;**
- f. **in conseguenza di partecipazione ad attività illecite, oppure partecipazione a corse, scommesse, gare e competizioni;**
- g. **in conseguenza di impossibilità di utilizzo dell'Autoveicolo assicurato a causa di operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o di interventi sulla carrozzeria indipendenti dall'accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto.**

5. VINCOLO A FAVORE DI SELLA LEASING S.p.A.

Se il Veicolo assicurato è stato concesso in locazione finanziaria, risulta essere di proprietà della SELLA LEASING S.p.A. ed immatricolato al P.R.A a suo nome, con annotazione del nominativo dell'Utilizzatore e della data di scadenza del relativo contratto di locazione finanziaria con facoltà di acquisto. Pertanto, per tutta la durata del presente contratto di assicurazione, la Società si impegna verso SELLA LEASING S.p.A. in qualità di Proprietario-locatore:

- a) a non consentire alcuna riduzione delle Garanzie prestate se non con il consenso di SELLA LEASING S.p.A.;
- b) a comunicare a SELLA LEASING S.p.A. ogni Sinistro in cui è stato coinvolto il Veicolo entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia. Resta inteso che in caso di Incendio, Furto o Guasto accidentale del Veicolo assicurato l'Indennizzo da liquidare sarà corrisposto alla Società di leasing in quanto Proprietario di detto Veicolo e che, pertanto da quest'ultima sarà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

La sottoscrizione della clausola di vincolo non pregiudica la facoltà di recesso della quale è titolare l'Aderente.

Esclusioni e limitazioni

6. DANNI ESCLUSI

Limitatamente alle garanzie Furto, Incendio, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Cristalli, Kasko l'assicurazione non comprende i Danni:

- a) avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara.
- b) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento;
- c) determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Aderente, o del Conducente, delle persone con loro coabitanti, del fatto di coloro di cui essi debbano rispondere o delle persone da loro incaricate alla guida o custodia del Veicolo assicurato, salvo quanto previsto nelle singole garanzie.

7. SCOPERTI e FRANCHIGIE

La Società corrisponde l'indennizzo deducendo gli Scoperti e Franchigie previste per le diverse Garanzie che di seguito si riportano:

	SCOPERTO	FRANCHIGIA	MASSIMALE
FURTO TOTALE E PARZIALE	10%	1000,00€	Valore assicurato
RAPINA	-	-	Valore assicurato
INCENDIO	-	-	Valore assicurato
RICORSO TERZI E RISCHIO LOCATIVO	-	-	160.000,00
DANNI DA FURTO COSE NON ASSICURATE	-	-	Valore assicurato
SOTTRAZIONE O SMARRIMENTO CHIAVI	-	-	500,00
CRISTALLI	-	-	1.500,00
EVENTI SOCIOPOLITICI/ ATTI VANDALICI	10%	1000€	Valore assicurato
EVENTI NATURALI	10%	1000€	Valore assicurato
KASKO	10%	1500€	Valore assicurato

Calcolo del Premio

8. COME SI DETERMINA IL PREMIO

Il Premio di assicurazione viene calcolato in base ai seguenti parametri:

1. Garanzie scelte dall'Aderente;
2. Valore Assicurato;
3. durata dell'Assicurazione;
4. data di immatricolazione del Veicolo;

9. A CHI RIVOLGERSI

In caso di Sinistro occorre rivolgersi alle seguenti CENTRALI OPERATIVE a disposizione di tutti gli Assicurati:

CENTRO ASSISTENZA CLIENTI WEFOX MGA S.R.L. – Via Roberto Bracco n.6, 20159 MILANO. È possibile aprire i sinistri sul sito web www.mga.wefox.com oppure contattando telefonicamente il Centro Assistenza Clienti wefox MGA S.r.l. (Telefono +39 0230302217; contatti email: sinistri.sellaleasing@wefox.it) alla quale devono essere denunciati **tutti i danni al Veicolo assicurato** (questo servizio è prestato tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9.00 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle ore 17.30).

Il Centro Assistenza Clienti garantisce agli Assicurati:

Servizio di Consulenza on-line per ogni informazione sui contenuti, le modalità e le procedure dei Programmi Assicurativi;

Servizio di Gestione del contratto di assicurazione per ogni comunicazione di variazione (variazione di dati anagrafici, sostituzione di Veicolo o cambio di Residenza); questa comunicazione potrà essere effettuata anche per telefono. Il Centro Assistenza Clienti trasmetterà direttamente al domicilio dell'Aderente le eventuali appendici contrattuali;

Servizio di Gestione dei Sinistri per la gestione, la liquidazione e il pagamento dell'Indennizzo, con limitazione al minimo indispensabile delle incombenze burocratiche a carico dell'Aderente.

IMA SERVIZI S.C.A.R.L. alla quale devono essere richieste **le prestazioni di Assistenza** da parte di chi ne ha diritto.

In caso di Sinistro, per richiedere l'intervento del Servizio Assistenza, l'Assicurato/Aderente **deve rivolgersi sempre e preventivamente** alla Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, telefonando al numero verde 800 022789 dall'Italia, tel. +39 02 24128863 dall'estero.

Alla Centrale Operativa l'Aderente **deve comunicare con precisione, oltre agli estremi del Sinistro, il numero di Polizza 7 149 816, il numero del proprio Certificato di Assicurazione, i propri dati identificativi, il numero di targa del Veicolo.** La Centrale Operativa potrà richiedere all'Aderente ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l'erogazione della prestazione di assistenza.

In ogni caso è necessario inviare alla Centrale Operativa gli originali dei giustificativi, delle fatture e delle ricevute di spesa.

10. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO/ADERENTE

In caso di Sinistro l'Assicurato/Aderente, entro 3 giorni, deve:

- A. presentare – soltanto in caso di Danno da Furto, Incendio, Atto vandalico – denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria competente indicando che il Veicolo è assicurato con la Società. Qualora il Danno riguardi solo alcune parti o accessori del Veicolo (Danno parziale), è necessario che questi danni vengano dettagliatamente elencati nella denuncia.
- B. fornire denuncia scritta a wefox MGA S.r.l., Via Roberto Bracco n.6 20159 Milano (MI), tel +39 0230302217, e-mail sinistri.sellaleasing@wefox.it, fornendo precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il Veicolo.

In caso di **DANNO TOTALE**, l'Assicurato/Aderente deve inviare entro 5 giorni quanto segue:

1. originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta (v. precedente punto A) e/o denuncia scritta (v. precedente punto B);
2. copia della fattura di acquisto del Veicolo assicurato (documento raccolto a cura di SELLA LEASING S.p.A.);
3. Copia del certificato di proprietà con annotata la radiazione per cessazione dalla circolazione (documento raccolto a cura di SELLA LEASING S.p.A.);
4. Conteggio di risoluzione del contratto di locazione finanziaria per Sinistro (documento fornito SELLA LEASING S.p.A.);
- 5 Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell'IVA;

6. copia della carta di circolazione o del foglio di via, se disponibili;

7. copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità. In caso di **DANNO PARZIALE**, l'Assicurato/Aderente deve inviare entro 5 giorni quanto segue:

1. Copia della denuncia alle Autorità, nei casi previsti dal primo capoverso del punto A) e/o denuncia scritta (v. precedente punto B);
2. Copia della fattura di acquisto del veicolo, ove richiesta (documento raccolto a cura di SELLA LEASING S.p.A.);
3. Indicazione del luogo ove sarà riparato il mezzo;
4. Preventivo di riparazione ovvero indicazione dell'ammontare presunto del danno o descrizione dettagliata dei danni subiti (necessari per l'eventuale incarico peritale);
5. Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell'IVA;
6. Foto dei danni;

In caso di riparazione necessaria per la circolazione del veicolo l'Assicurato deve presentare la relativa fattura (si applica a tutte le garanzie).

In caso di **FURTO TOTALE**, l'Assicurato/Aderente deve inviare quanto segue:

1. originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta (v. precedente punto A);
2. TUTTE le chiavi ricevute in dotazione;
3. Originale della carta di circolazione, se disponibile;
4. Ove la carta di circolazione non fosse disponibile, certificato cronologico con annotata la "Perdita di Possesso" (documento raccolto a cura di SELLA LEASING S.p.A.) o la cessazione dalla circolazione;
5. Copia del Certificato di Proprietà con annotata la "Perdita di Possesso" (documento raccolto a cura di SELLA LEASING S.p.A.);
6. Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell'IVA;
7. Copia della fattura di acquisto del veicolo (documento raccolto a cura di SELLA LEASING S.p.A.);
8. Procura a vendere a favore di DEKRA ITALIA S.r.l. con sede legale a Cinisello Balsamo (MI), Via F.lli Gracchi, 27 Torre Sud (documento raccolto a cura di SELLA LEASING S.p.A.);
9. Conteggio di risoluzione del contratto di locazione finanziaria per Sinistro (documento fornito SELLA LEASING S.p.A.);
10. Documentazione attestante l'installazione e lo stato dell'Antifurto satellitare al momento del Sinistro, qualora previsto dalle Condizioni di Polizza;
11. Copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità.

In caso di Furto totale per il quale emerga l'assenza di una o più chiavi del veicolo, sarà applicato un ulteriore Scoperto del 25% sul Danno liquidato a termini di Polizza.

► 11. LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Nella determinazione dell'ammontare del Danno, nel caso in cui la richiesta di Indennizzo sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, l'Indennizzo liquidabile sarà comprensivo dell'IVA, in misura pari alla percentuale di imposta non detraibile a norma di legge.

Qualora il veicolo sia concesso in Locazione Finanziaria e venga assicurato IVA compresa, in caso di Danno Totale l'imposta verrà riconosciuta nell'Indennizzo in proporzione ai canoni di Locazione Finanziaria pagati dal conduttore alla data del Sinistro.

A) DANNO TOTALE

In caso di Sinistro che causi la perdita totale del Veicolo, l'Indennizzo liquidabile sarà pari al Valore Commerciale dello stesso, desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX" di colore giallo (Vendita), Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il Sinistro, aumentato del Valore Commerciale degli Accessori ed Optional, compresi gli Audio-fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice ad esclusione dei frontalini rimovibili, purché presenti nella fattura d'acquisto.

Per la quantificazione degli Accessori e degli Optional, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo.

È equiparato a perdita totale il caso in cui l'ammontare del danno superi il 75% del Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro calcolato in base a quanto sopra previsto.

In caso di perdita totale di veicoli verificatasi entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, l'indennizzo liquidabile sarà pari al prezzo di acquisto riportato nella fattura, compresi gli Accessori se presenti.

Restano ferme l'applicazione degli Scoperti di cui all'art. 7 delle Condizioni di Assicurazione.

In ogni caso la liquidazione del Danno non può mai, comunque,

Il Furto del veicolo che deriva da un comportamento gravemente colposo dell'assicurato (i.e. aver lasciato le chiavi nel veicolo) tale da incidere casualmente in maniera decisiva nella produzione dell'evento non verrà risarcito, in quanto pacificamente ricompreso nelle ipotesi di danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave.

In caso di Sinistro verificatosi all'estero, l'Assicurato/Aderente deve presentare la denuncia all'Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità italiane competenti.

Nel caso di Danno parziale, ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo in rimessa o nell'officina, non possono essere effettuate altre riparazioni prima che siano trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data della denuncia, salvo che le stesse non siano autorizzate dalla Società. Quest'ultima, in accordo e con il consenso dell'Assicurato, può:

- far eseguire le riparazioni in officina di sua fiducia;
- sostituire il veicolo o le parti rubate, distrutte o danneggiate, anziché rimborsare l'importo corrispondente.

L'Assicurato, inoltre, pena la decadenza del diritto all'Indennizzo, non potrà alienare o rottamare il mezzo prima della verifica dei danni effettuata da un tecnico di fiducia della Società.

essere superiore al valore di fattura.

Qualora il Valore Assicurato risulti inferiore all'effettivo Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro e/o della fattura di acquisto, la Società ridurrà l'Indennizzo in proporzione secondo quanto stabilito dall'art. 1907 del Codice Civile.

B. DANNO PARZIALE

Relativamente alle parti riparabili saranno Indennizzate le spese necessarie per la riparazione. Le parti non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenendo conto del Degrado dovuto a vetustà ed usura desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX" di colore giallo con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro. Non si terrà conto invece del suddetto Degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, o dalla data di acquisto in caso di Veicolo non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, non siano trascorsi 36 mesi.

Resta comunque intesa l'applicazione degli Scoperti e/o Franchigie previsti per le singole Garanzie dalle presenti Condizioni Generali di Assicurazione.

Decorso tale termine, per la successiva quantificazione del risarcimento delle suddette parti, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal veicolo. Qualora il Veicolo abbia subito precedenti Sinistri, la Società per quantificare correttamente il Danno, potrà chiedere all'Assicurato di fornire i giustificativi inerenti alle avvenute riparazioni, in mancanza procederà liquidando il solo aggravamento.

B) LIQUIDAZIONE DEL DANNO A MEZZO ARBITRATO

La determinazione dell'ammontare del Danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente dalla Società e

dall'Assicurato.

I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale l'Assicurato, ovvero da quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza.

I Periti devono:

7. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'Assicurazione;
2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
4. procedere alla stima del Danno e alla valutazione dell'Indennizzo sulla base delle norme contrattuali.
5. i risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

12. RELITTO

Qualora il Veicolo danneggiato sia da considerarsi Relitto, l'Aderente dovrà fornire alla Società il certificato di rottamazione e produrre il certificato di radiazione del veicolo dal PRA rilasciato dall'ACI, attestante la cessazione della circolazione del Veicolo per rottamazione. Nel caso in cui l'Aderente decidesse di non rottamare il Relitto la liquidazione verrà effettuata decurtando dall'importo indennizzabile il valore del Relitto quantificato dalla Società.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico della Società e dell'Aderente in parti uguali.

In caso di disaccordo, resta impregiudicata la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

D) TERMINI DI PAGAMENTO:

In caso di Danno Parziale, la liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell'intera documentazione tecnica (perizia, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le riparazioni l'ammontare del costo delle stesse, mediante bonifico bancario.

In caso di Danno Totale, la liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui al punto A, tramite bonifico bancario.

13. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

☐ A chi vengono trasmessi i vostri dati personali?

I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa a cui appartiene, titolari autonomi del trattamento.

Troverete i recapiti della Società sui documenti contrattuali e precontrattuali che vi sono stati consegnati o che sono stati messi a vostra disposizione. Le Società ed il Gruppo Covéa a cui appartengono sono rappresentati da Covéa, Société de Groupe d'Assurance Mutuelle ai sensi del Codice delle assicurazioni, Registro delle Imprese (RCS) Paris 450 527 916, la cui sede sociale si trova all'86-90 rue St Lazare - 75009 Paris - Francia. Per ottenere informazioni sul Gruppo Covéa, potete consultare il sito <https://www.covea.eu>.

I vostri dati personali possono essere trasmessi ai titolari autonomi del trattamento, ai partners e sub-fornitori legati contrattualmente, a riassicuratori, organismi professionali, organismi assicurativi o organismi sociali delle persone interessate, agenti, broker assicurativi e alle persone interessate al contratto.

Questi destinatari possono essere situati al di fuori dell'Unione europea in base ad una decisione per l'adeguamento alla normativa privacy o alle condizioni contrattuali negoziate. Queste informazioni sono disponibili presso il nostro Data Protection Officer. Per qualsiasi ulteriore informazione, potete contattare il Data Protection Officer: delequealaprotectiondesdonnees@covea.fr o per posta: MMA IARD S.A. "Protection des données personnelles" – 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia.

☐ Perché abbiamo bisogno di trattare i vostri dati personali?

1. I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa per:

- concludere, gestire ed eseguire le garanzie del vostro contratto assicurativo;
- realizzare operazioni di attività commerciale;
- consentire di proporre e gestire i reclami;
- condurre azioni di ricerca e sviluppo nell'ambito delle finalità di cui sopra;
- condurre azioni di prevenzione;
- elaborare statistiche e studi attuariali;
- combattere la frode in materia di assicurazioni;
- condurre azioni di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
- adempiere i propri obblighi legali, normativi e amministrativi in vigore.

La Società può ricorrere ad una presa di decisione automatizzata in vista della sottoscrizione o della gestione del vostro contratto per la valutazione del rischio. Potete, in questo caso, chiedere quali siano stati i criteri determinanti della decisione al nostro Data Protection Officer.

2. Questi trattamenti hanno come fondamento giuridico: l'interesse legittimo dei titolari del trattamento per le finalità di attività commerciale, di lotta contro la frode assicurativa, di ricerca e sviluppo, di elaborazione di statistiche e studi attuariali e di azioni di prevenzione; e il vostro contratto per le altre finalità citate. Quando il fondamento giuridico è il contratto, il rifiuto di fornire i vostri dati comporta l'impossibilità di concluderlo.

3. Nell'ambito della lotta contro la frode assicurativa, la Società può, in caso di rilevamento di un'anomalia, di un'incoerenza o di una segnalazione, iscrivervi su una lista di persone che presentano un rischio di frode, per controllare i nostri costi e proteggere la nostra solvibilità.

☐ Per quanto tempo vengono conservati i vostri dati personali?

I dati personali trattati nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto sono conservati conformemente ai termini legali di prescrizione, fissati secondo la natura del contratto.

Nell'ambito dell'attività commerciale, i dati personali vengono conservati 3 anni a partire dalla loro raccolta e dall'ultimo contatto con la persona interessata rimasto senza effetto.

In caso di iscrizione su una lista di lotta contro la frode, i vostri dati personali sono conservati 5 anni dall'iscrizione.

☐ Quali sono i diritti di cui disponete?

Disponete innanzitutto di un **diritto di opposizione** che vi consente di opporvi all'uso dei vostri dati ai fini dell'attività commerciale, in qualsiasi momento, senza spese.

Disponete anche:

- ☐ di un **diritto d'accesso**, che vi consente di ottenere:
 - la conferma che determinati dati che vi riguardano possono (o non possono) essere trattati;
 - copia di tutti i dati personali detenuti dal titolare autonomo del trattamento che vi riguardanoQuesto diritto riguarda l'insieme dei dati oggetto (o meno) di un trattamento da parte nostra.
- ☐ di un **diritto di chiedere la portabilità** di determinati dati. Più limitato del diritto d'accesso, si applica ai dati personali che avete fornito (in modo attivo, o che sono stati osservati quando avete utilizzato un servizio o un dispositivo) nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto.
- ☐ di un **diritto di opposizione**: vi consente di non essere più oggetto di attività commerciale da parte della Società o dei suoi partners.
- ☐ di un **diritto di rettifica**: vi consente di far rettificare un'informazione che vi riguarda quando sia obsoleta o errata. Vi consente anche di far completare alcune informazioni incomplete che vi riguardano.
- ☐ di un **diritto alla cancellazione**: vi consente di ottenere la cancellazione dei vostri dati.
- ☐ personali fermo restando la durata legale di conservazione. Può in particolare applicarsi nel caso in cui i vostri dati non fossero più necessari al trattamento.
- ☐ di un **diritto di limitazione**, che vi consente di limitare il trattamento dei vostri dati (che non sono quindi più oggetto di trattamento attivo):
 - in caso di uso illecito dei vostri dati;
 - se contestate l'esattezza dei vostri dati;
 - se vi è necessario disporre dei dati per constatare, esercitare o difendere i vostri diritti.

Potete esercitare i vostri diritti presso il Data Protection Officer all'indirizzo postale: MMA IARD S.A. "Protection des données personnelles" – 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia o via email all'indirizzo "delequelaprotectiondesdonnees@covea.fr".

A sostegno della vostra richiesta di esercizio dei diritti, ci riserviamo comunque il diritto di chiedere un documento di identità valido.

In caso di disaccordo sulla raccolta o sull'uso dei vostri dati personali, avete la possibilità di presentare un reclamo presso l'autorità garante della privacy competente.